

n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Rilevata l’esigenza di mantenere ferme anche successivamente al 9 gennaio 2022 le vigenti previsioni relative all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso e l’utilizzo degli impianti di risalita, tenuto anche conto dei livelli di fruizione degli stessi per la stagione turistica in corso;

Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure in materia;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 di cui all’art. 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad applicarsi a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciali e anche ove ubicate in comprensori sciistici.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 10 gennaio 2022.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti l’8 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 42

22A00099

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 24 novembre 2021.

Procedure e modalità delle attività di accertamento e di rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE;

Vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;

Vista la direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;

Visto il regolamento delegato 2019/1668 della Commissione del 26 giugno 2019 che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 gennaio 2000, n. 16, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive nn. 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE;



Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto interministeriale del 22 luglio 2010 recante recepimento della direttiva 2008/126/CE della Commissione del 19 dicembre 2008 e della direttiva 2009/46/CE della Commissione del 24 aprile 2009, recanti modifiche della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

Visto il decreto interministeriale del 16 gennaio 2014 recante il recepimento della direttiva 2012/48/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, della direttiva 2012/49/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, della direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, e della direttiva 2013/49/UE della Commissione dell'11 ottobre 2013 recanti modifiche agli allegati al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come modificato, attuativo della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2018 recante recepimento della direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 10, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, che prevede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure e le modalità delle attività di accertamento e di rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le procedure e le modalità delle attività di accertamento e di rilascio dei certificati, di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, delle unità navali, come definite dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente, decreto, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

a) «autorità competente»: gli uffici della Motorizzazione civile individuati nell'allegato VI del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;

b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;

c) «dichiarazione ai fini»: l'attestazione rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato ai fini del rilascio del certificato europeo della navigazione interna al proprietario, all'armatore o al loro rappresentante, nonché all'autorità competente, in cui si dichiara la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, come previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;

d) «organismo di classificazione autorizzato»: uno degli organismi di classificazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal Ministero della transizione ecologica a rilasciare certificazioni o autorizzazioni alle navi operanti nelle acque interne nazionali.

Art. 3.

Unità navale di nuova costruzione

1. Chi intraprende la costruzione di una unità navale deve farne preventiva dichiarazione all'autorità competente e a un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta, comunicando il cantiere di costruzione e le date presunte di inizio e fine lavori. Alla dichiarazione presentata all'autorità competente è allegato il progetto, firmato da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione a all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, costituito dalla specifica tecnica e dai piani di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto.

2. L'autorità competente e l'organismo di classificazione autorizzato possono richiedere documentazione integrativa.

3. L'autorità competente comunica al richiedente il numero identificativo dell'unità navale in costruzione e prende nota dell'inizio della costruzione su apposito registro.

4. L'organismo di classificazione autorizzato incaricato dal committente segue con verifiche e accertamenti tecnici la costruzione, al termine della quale rilascia la dichiarazione ai fini.

Art. 4.

Primo rilascio del certificato europeo della navigazione interna

1. Al fine del primo rilascio del certificato europeo della navigazione interna, il proprietario, l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, presenta domanda all'autorità competente corredata dalla seguente documenta-



zione, redatta e firmata da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione:

- a) specifica tecnica dell'unità navale;
- b) piani generali;
- c) piani relativi agli impianti a bordo;
- d) piani relativi ai mezzi di sfuggita;
- e) piani relativi ai mezzi di salvataggio;
- f) piani relativi ai mezzi antincendio;
- g) lettera di incarico all'organismo di classificazione autorizzato scelto.

2. Prima del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l'autorità competente sottopone l'unità navale a visita iniziale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo.

3. L'autorità competente può esentare totalmente l'unità navale dalla visita iniziale acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato attestante la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna previsti dal decreto legislativo. Nel caso in cui la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato sia parziale, cioè riferita a parte dell'unità navale, l'autorità competente sottopone l'unità navale a visita iniziale parziale.

4. Esperita la visita iniziale o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 3, l'autorità competente assegna il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all'art. 17 del decreto legislativo e rilascia il certificato europeo per la navigazione interna.

5. Il certificato europeo della navigazione interna, conforme al modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, ha validità non superiore a quella prevista all'art. 8, comma 10, del medesimo decreto legislativo. Il periodo di validità del certificato è annotato sul certificato.

Art. 5.

Rilascio del certificato europeo della navigazione interna alle unità non soggette al campo di applicazione del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.

1. Al fine del primo rilascio del certificato europeo della navigazione interna alle unità non soggette al campo di applicazione del decreto legislativo, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presenta domanda all'autorità competente e a un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, del presente decreto.

2. Prima del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l'autorità competente sottopone l'unità navale a visita iniziale ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo.

3. L'autorità competente può esentare totalmente l'unità navale dalla visita iniziale acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato attestante la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna previsti dal decreto legislativo. Nel caso in cui la dichiarazione

ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato sia parziale, cioè riferita a parte dell'unità navale, l'autorità competente sottopone l'unità navale a visita iniziale parziale.

4. Esperita la visita iniziale o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 3, l'autorità competente assegna il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all'art. 17 del decreto legislativo e rilascia il certificato europeo per la navigazione interna.

Art. 6.

Adeguamenti delle unità non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.

1. Il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, che intende realizzare degli adeguamenti per rendere un'unità navale non rientrante nel campo di applicazione del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 conforme ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna previsti dal medesimo decreto legislativo, comunica all'autorità competente e a un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta il cantiere navale, la data presunta di inizio e fine lavori e deposita presso l'autorità competente il progetto, firmato da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, costituito dalla specifica tecnica e dai piani di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto.

2. L'autorità competente e l'organismo di classificazione autorizzato possono richiedere documentazione integrativa.

3. L'autorità competente comunica al proprietario, all'armatore, o al loro rappresentante, il numero identificativo dell'unità navale e prende nota dell'inizio dei lavori di adeguamento su apposito registro.

4. L'organismo di classificazione autorizzato incaricato dal committente segue con verifiche e accertamenti tecnici i lavori di adeguamento, al termine dei quali rilascia la dichiarazione ai fini.

5. Acquisita la dichiarazione ai fini, l'autorità competente rilascia il certificato europeo della navigazione interna secondo quanto previsto all'art. 5, commi 2, 3 e 4.

Art. 7.

Rinnovo del certificato europeo della navigazione interna

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del certificato europeo della navigazione interna, il proprietario, l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, presenta domanda di rinnovo all'autorità competente che ha rilasciato il certificato in scadenza, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo.

2. La domanda è corredata dalla documentazione tecnica indicata all'art. 5, comma 1, salvo che l'autorità competente non ne sia già in possesso, e di una copia del certificato europeo della navigazione interna in corso di validità. La medesima documentazione è presentata a un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta.



3. L'autorità competente e l'organismo di classificazione autorizzato possono richiedere documentazione integrativa.

4. Prima del rilascio del certificato, l'autorità competente sottopone l'unità navale a una visita di rinnovo, intesa a verificare che l'unità continui ad essere conforme ai requisiti tecnici previsti dal decreto legislativo.

5. L'autorità competente può esentare l'unità navale dalla visita di rinnovo acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato.

6. Esperita la visita di rinnovo o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 4, l'autorità competente rinnova il certificato europeo per la navigazione interna.

7. Il certificato rinnovato ha validità non superiore a quella prevista all'art. 8, comma 10, del decreto legislativo.

8. Nel caso in cui l'unità navale per cui è richiesto il rinnovo del certificato comunitario della navigazione interna di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2009, n. 22, soddisfi i requisiti tecnici previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, su richiesta del proprietario, dell'armatore o del loro legale rappresentante, l'autorità competente può rilasciare un nuovo certificato europeo della navigazione interna secondo quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Art. 8.

Rilascio del certificato europeo della navigazione interna ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.

1. Nei casi previsti all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 e prima di un nuovo viaggio dell'unità navale, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presenta all'autorità competente una domanda di rilascio di un nuovo certificato europeo della navigazione interna, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del medesimo decreto legislativo. La domanda è corredata da una copia del certificato europeo della navigazione interna dell'unità navale.

2. La documentazione tecnica, firmata da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, è presentata all'autorità competente a corredo della domanda e all'organismo di classificazione autorizzato e consiste in:

a) nel caso in cui l'unità abbia subito un sinistro, lavori importanti, o riparazioni a seguito di un'avaria, ai sensi di cui all'art. 6, comma 6, lettere a), b), e c), del decreto legislativo, un rapporto tecnico e i piani correlati in relazione alla fattispecie dell'evento dichiarato. In questo caso, la domanda deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori;

b) nel caso in cui il certificato europeo della navigazione interna sia scaduto oppure nel caso in cui l'unità sia in disarmo da più di un anno ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d), del decreto legislativo, una specifica tecnica e, ove già non presenti presso l'autorità competente, i piani generali, i piani relativi agli impianti di bordo, i piani relativi ai mezzi di sfuggita, i piani relativi ai mezzi di salvataggio e i piani relativi ai mezzi antincendio.

3. L'autorità competente e l'organismo di classificazione autorizzato possono richiedere documentazione integrativa.

4. L'organismo di classificazione autorizzato svolge le attività di accertamento di propria pertinenza nel corso dei lavori e degli adeguamenti da realizzare sull'unità navale, in accordo ai propri regolamenti.

5. Al termine dei lavori e degli adeguamenti dell'unità navale per i casi di cui all'art. 6, comma 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, l'organismo di classificazione autorizzato rilascia al proprietario, all'armatore, o al loro rappresentante, la dichiarazione ai fini.

6. Prima del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l'autorità competente sottopone l'unità navale a visita addizionale, volta a verificarne la conformità ai requisiti del decreto legislativo.

7. L'autorità competente può esentare l'unità navale dalla visita addizionale acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato.

8. Esperita la visita addizionale o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 7, l'autorità competente rilascia il certificato europeo per la navigazione interna.

9. Nel caso in cui il certificato precedente sia stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l'autorità dello Stato membro dell'Unione europea che aveva proceduto al primo rilascio o rinnovo.

Art. 9.

Rilascio del certificato supplementare europeo della navigazione interna

1. Il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, di un'unità navale provvista di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'art. 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, che intende usufruire della riduzione dei requisiti tecnici prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, presenta all'autorità competente domanda di rilascio del certificato supplementare europeo della navigazione interna di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. La domanda contiene i dati identificativi dell'unità navale ed è corredata da un rapporto tecnico contenente la descrizione dei requisiti tecnici ridotti richiesti e dai piani attinenti alla riduzione dei requisiti.

3. La documentazione tecnica a corredo della domanda, firmata da un tecnico delle costruzioni navali di cui all'art. 117 del codice della navigazione e all'art. 275 del relativo regolamento di attuazione, è presentata anche a un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta.

4. L'autorità competente e l'organismo di classificazione autorizzato possono richiedere documentazione integrativa.

5. Prima del rilascio del certificato supplementare europeo della navigazione, l'autorità competente sottopone l'unità navale a visita, volta a verificare la conformità dei requisiti tecnici ridotti, realizzati sulla stessa unità, a quanto previsto dall'allegato IV del decreto legislativo.



6. L'autorità competente può esentare l'unità navale dalla visita di cui al comma 5 acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato attestante la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici ridotti per le navi adibite alla navigazione interna previsti dal decreto legislativo.

7. Esperita la visita o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 6, l'autorità competente rilascia il certificato supplementare europeo per la navigazione interna, conforme al modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo e contenente l'indicazione dei requisiti tecnici ridotti adottati.

8. Nel caso in cui per la riduzione dei requisiti tecnici sia necessario realizzare degli adeguamenti sull'unità navale, si applicano le procedure previste dall'art. 6 del presente decreto.

Art. 10.

Rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione interna

1. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere a), d) ed e) e dal comma 2 del decreto legislativo, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presenta all'autorità competente una domanda per il rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione interna, allegando la pertinente documentazione tecnica.

2. L'autorità competente può richiedere documentazione integrativa e, se del caso, un'attestazione rilasciata da un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta del richiedente ove si dichiara l'idoneità alla navigazione dell'unità navale o del galleggiante o dell'impianto galleggiante.

3. Prima del rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione interna, l'autorità competente sottopone l'unità di cui al comma 2 a visita volta a verificarne l'idoneità alla navigazione.

4. Esperita la visita o sulla base dell'attestato rilasciato dall'organismo di classificazione autorizzato, l'autorità competente rilascia il certificato provvisorio europeo della navigazione interna.

5. Il certificato, conforme al modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo, ha validità per un solo viaggio da compiere entro un termine non superiore a un mese dal suo rilascio.

6. L'autorità competente rilascia il certificato provvisorio europeo della navigazione interna di validità non superiore ad un mese, previo esito positivo della visita tecnica, in accordo a quanto previsto all'art. 12 del decreto legislativo.

7. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere b), c) ed f) del decreto legislativo, l'autorità competente rilascia il rilascio del certificato provvisorio europeo per la navigazione interna previa richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unità navale, o del loro rappresentante.

8. Il certificato di cui al comma 6, conforme al modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo, ha validità:

a) nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo, non superiore a due mesi;

b) nel caso previsto dall'art. 12, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, di sei mesi, con possibilità di proroga ai sensi dell'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Le modalità delle attività di accertamento e di rilascio dei certificati contenute nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche per il rilascio e il rinnovo del certificato comunitario della navigazione interna delle unità navali che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 22 febbraio 2009, n. 22.

2. Nell'attuazione del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. A fini statistici, entro il mese di febbraio di ciascun anno l'autorità competente invia all'amministrazione una comunicazione riportante il numero dei certificati rilasciati e di quelli revocati fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2021

*Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili*
GIOVANNINI

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

21A07790

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2021.

Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

